

Il T.A.R. Lazio sul diniego dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.

(T.A.R. Lazio - Roma, sez. I - ter, sent. 22 ottobre 2019, n. 12133)

E' illegittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, motivato sul presupposto che l'interessato non abbia risposto alla comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 10 *bis* della legge n. 241 del 1990, quando la documentazione dallo stesso prodotta soddisfi i criteri fissati dal combinato disposto degli art. 4 e 5 del D.lgs n. 286 del 1998, dando prova di un lavoro stabile, regolarmente remunerato e di usufruire di una abitazione presso la quale dimora stabilmente.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1697 del 2018, proposto da – OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Scordamaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Bucine 33;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la sede della quale è domiciliato *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del decreto di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato emesso dalla Questura di Viterbo il 22/11/2017 prot. n. – OMISSIS-/2017 e notificato il 17/12/2017;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2019 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, l'istante ha impugnato, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, il decreto con cui la Questura di Viterbo, in data 22 novembre 2017, ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, in quanto l'interessato non avrebbe documentato l'esistenza di un rapporto di lavoro né dimostrato di possedere mezzi di sostentamento adeguati; altresì, sempre l'istante non avrebbe dimostrato l'effettività della propria dimora in quanto la comunicazione di cessione del fabbricato in Vasanello (VT) non sarebbe stata presentata correttamente alle autorità competenti.

Avverso tale provvedimento, il ricorrente ha dedotto vizi di erronea valutazione della documentazione prodotta e ingiustizia della motivazione; al riguardo, il ricorrente rappresenta di aver comunicato, come di regola, il contratto di lavoro nelle sedi competenti in data 8 agosto 2017 e di aver prodotto buste paga che comprovano lo svolgimento dell'attività lavorativa relativamente alla seconda metà del 2017; rappresenta, altresì, di aver prodotto copia della comunicazione di cessione di fabbricato presentata all'Ufficio di Polizia Locale di Vasanello.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato nel merito; in particolare, l'amministrazione ha rappresentato di aver inviato la comunicazione ai sensi dell'art. 10 *bis* della legge n. 241 del 1990 all'indirizzo di Vasanello che, tuttavia, non è stata ritirata dall'interessato.

Con ordinanza n. 261/2019, è stata accolta la domanda cautelare, ai fini del riesame da parte dell'Amministrazione intimata della posizione del ricorrente, in ragione della documentazione depositata un giudizio dal ricorrente (ovvero le buste paga e la comunicazione del cambio di residenza, oggetto della cessione del fabbricato recante il timbro di deposito della Polizia locale di Vasanello).

In prossimità della trattazione del merito, la Questura di Viterbo, in dichiarato adempimento della predetta ordinanza della Sezione n. 261/2019, ha depositato le note con cui ha chiesto al ricorrente di produrre il contratto di assunzione, le due ultime buste paga e la comunicazione del cambio di residenza in relazione alla cessione di fabbricato.

Alla pubblica udienza dell'8 ottobre 2019, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso è fondato.

Dalla documentazione depositata in giudizio, risulta quanto segue:

- il ricorrente è titolare di un rapporto di lavoro avviato nel mese di agosto 2017;
- la comunicazione obbligatoria UNILAV del predetto contratto di lavoro è stata effettuata al Comune di Roma Capitale in data 8 agosto 2017;
- nei mesi compresi tra agosto e dicembre 2017, l'istante ha ricevuto una retribuzione mensile di circa 750 euro, come si evince dalle 5 buste paga prodotte con il ricorso in esame che testimoniano, altresì, l'effettività del predetto rapporto di lavoro;
- in data 1° agosto 2017, ha comunicato alla Polizia locale di Vasanello (VT), come dalla stessa attestato, la cessione di fabbricato e, quindi, la residenza presso l'immobile sito in via S. Antonio, n. 20.

Ora, a fronte di tali risultanze, non è possibile affermare che l'istante non sia in possesso dei requisiti previsti dal combinato disposto degli art. 4 e 5 del d.lgs n. 286 del 1998 in quanto egli ha dato prova di avere un lavoro stabile, regolarmente remunerato e di usufruire di una abitazione presso la quale dimora stabilmente.

Sul punto, l'amministrazione resistente si limita ad affermare che lo stesso non avrebbe risposto alla comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 10 *bis* della legge n. 241 del 1990 che, peraltro, è stata restituita al mittente per compiuta giacenza; ciò è stato interpretato dall'amministrazione resistente quale indizio da cui ricavare l'irreperibilità del ricorrente.

Tuttavia, a fronte delle predette risultanze e del fatto che la comunicazione relativa alla cessione di fabbricato risulta depositata presso la Polizia locale di Vasanello (VT), un tale elemento non può essere considerato dirimente dell'assenza dei requisiti del rinnovo (ed, in particolare, dell'assenza di una dimora stabile) che, invero, potranno tutti essere verificati in concreto da parte dell'amministrazione resistente, in sede di attività conformativa alla presente pronuncia.

3. In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

4. Le spese di giudizio, come di regola, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che si liquidano in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Dongiovanni, Presidente FF, Estensore

Anna Maria Verlengia, Consigliere

Francesca Romano, Primo Referendario